



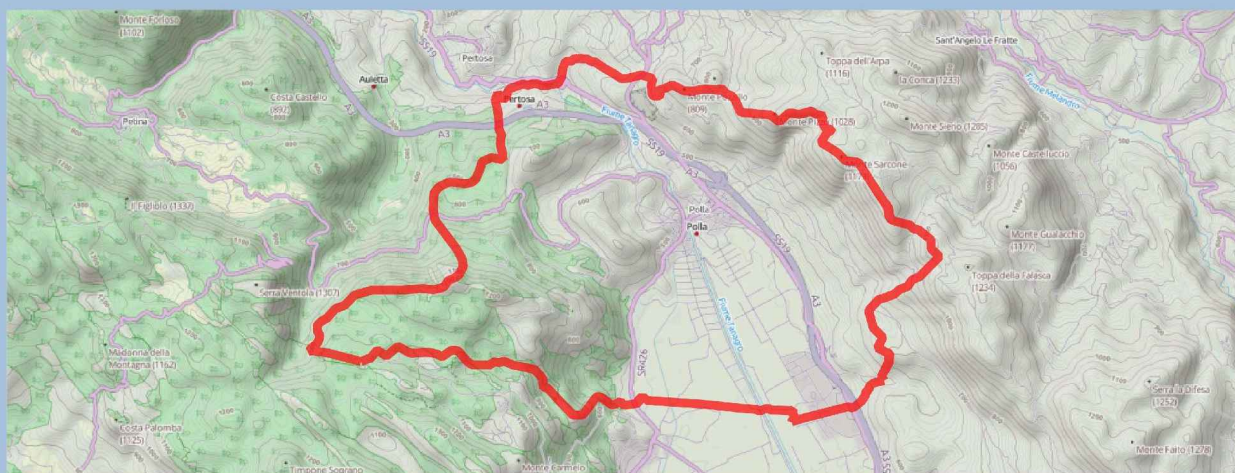
COMUNE DI POLLA (Provincia di Salerno)

CAP 84035 – Via Strada delle Monache -
<http://www.comune.polla.sa.it/polla/home.jsp>

Tel. 0975/376111 – Fax 0975/376235
P.E.C.: protocollo.polla@asmepec.it

PIANO URBANISTICO COMUNALE

ai sensi della LrC 16/2004 e ss.mm.ii.



PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Elaborato
PZA

2

PROGETTISTA

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Ing. Antonio IPPOLITO

UTC

Ing. Carmine PALLADINO - RUP-

Ing. Mario IUDICE

Geom. Roberto PRIORE

Geom. Giuseppe GASSI

SINDACO

Rag. Rocco GIULIANO

GIUGNO 2019

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI POLLA (SA)

CAPO I.....	2
PRINCIPI GENERALI	2
<i>Art. 1 – Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione acustica del territorio comunale</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 – Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 – Effetti dell'adozione della Zonizzazione Acustica sulla strumentazione urbanistica</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 – Ambiti di tutela della Zonizzazione Acustica.....</i>	<i>4</i>
LIMITI DI ZONA.....	5
<i>Zone di transizione (Z.T.).....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5 – Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione Acustica</i>	<i>7</i>
CAPO II	9
<i>Art. 6 – Aspetti generali</i>	<i>9</i>
<i>Art. 7 – Documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 8 – Documentazione di valutazione previsionale del clima acustico</i>	<i>11</i>
<i>Art. 9 – NORME SPECIFICHE (DISCOTECHE E LOCALI, FASCE FERROVIARIE, INFRASTRUTTURE STRADALI).....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 10 - REGOLE PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE E AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI</i>	<i>18</i>
CAPO III.....	27
REQUISITI DI FONOISOLAMENTO DEGLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ED OGGETTO DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO.....	27
<i>Art. 11 – Requisiti minimi da garantire.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 12 – Requisiti da garantire nel caso di edifici esposti in facciata a livelli equivalenti superiori agli standard prescritti in sede di zonizzazione acustica</i>	<i>28</i>
CAPO IV	28
DEFINIZIONI E GESTIONE DEGLI ESPOSTI	28
<i>13 - DEFINIZIONI.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 14 - GESTIONE DEGLI ESPOSTI.....</i>	<i>29</i>
<i>15 - CONTROLLI E MISURE</i>	<i>32</i>
CAPO V	32
SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	32

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Capo I

Principi generali

Art. 1 – Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione acustica del territorio comunale

L'azione amministrativa del Comune di Polla (SA) è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Polla (SA) è suddiviso in zone corrispondenti alle sei classificazioni definite all'art. del D.P.C.M. 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", integrato da D.P.C.M. del 4 novembre 1997, con riferimento alle indicazioni delle delibere regionali n.6131 del 20/10/1995 e n.8758 del 29/12/1995, pubblicate sul B.U.R.C. n.11 del 22/02/1996 "Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art.2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991".

La zonizzazione acustica viene attualmente normata dalla Regione Campania dalle "Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio ..." pubblicate sul B.U.R.C. n.41 del 15.09.2003.

Art. 2 – Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale

La Zonizzazione Acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

1. stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema di insediamento di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab. 1 dell'allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991, come integrato del D.P.C.M. 14 novembre 1997;
2. costruire riferimenti per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, come integrato del D.P.C.M. 14 novembre 1997, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Zonizzazione Acustica;
3. consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;

4. costruire supporto all'azione amministrativa dell'Ente Locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

I contenuti della zonizzazione acustica del territorio comunale sono:

1. La classificazione in zone acustiche costituisce uno strumento per definire obiettivi di qualità acustica da perseguire, attraverso la regolamentazione dell'attività urbanistico-edilizia, oltre che attraverso piani, interventi di risanamento specifici e provvedimenti urbanistici (adeguamento normativo) finalizzati al miglioramento del clima acustico;
2. La Classificazione Acustica è basata sulla caratterizzazione del territorio dal punto di vista degli usi, delle caratteristiche fisiografiche, della densità della popolazione insediata, delle attività presenti e delle previsioni urbanistiche e sui corrispondenti limiti massimi dei livelli sonori indicati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/1991, integrati con quelli definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997, e degli altri provvedimenti emanati in attuazione della L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
3. Il rispetto dei limiti massimi dei livelli sonori previsti per le diverse zone presuppone l'attuazione di quanto previsto dal P.U.C. e da Piani e Programmi di risanamento acustico. Il rispetto di tali limiti all'interno delle diverse zone è quindi da considerarsi un obiettivo da conseguire e non corrisponde alla situazione esistente all'atto dell'adozione della Classificazione Acustica del territorio comunale.
4. Per le situazioni esistenti difformi da quanto previsto dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, nel caso si dovesse procedere ad una modifica della classificazione acustica in seguito o contestuale ad interventi di risanamento l'adeguamento avverrà in base ai principi esposti al precedente punto 2.

Art. 3 – Effetti dell'adozione della Zonizzazione Acustica sulla strumentazione urbanistica

L'azione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Polla i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e dalla legge quadro in materia di inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447.

A far da tempo dall'adozione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al P.U.C. e relativi Strumenti attuativi devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardi dei limiti di comfort acustico prescritti dalle

“Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio ...” pubblicate sul B.U.R.C. n.41 del 15.09.2003.

Art. 4 – Ambiti di tutela della Zonizzazione Acustica

L’ambito di tutela dall’inquinamento acustico viene esercitato sull’intero territorio comunale, sulla base della Zonizzazione acustica adottata. In particolare:

1. In applicazione del D.P.C.M. 14/11/1997, per ciascuna zona acustica omogenea in cui è stato suddiviso il territorio assegnando ad essa una classe acustica, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 06:00 - 22:00) e notturno (ore 22:00 - 06:00);
2. Le definizioni di tali valori sono stabilite dall’art. 2 della Legge 447/95:
 - valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori;
 - valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente;
 - valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio o nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
 - a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
4. All’interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all’interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali è stato emanato il D.P.R. 30/03/2004 n. 142.
5. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”.

6. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
7. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
8. Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.
9. Le norme tecniche del presente Regolamento saranno oggetto di adeguamento al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

LIMITI DI ZONA

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art.1 del DPCM 14/11/1997)			
codice classe e denominazione	colore tratteggio	descrizione tratteggio	descrizione classe
CLASSE I Aree particolarmente protette	verde chiaro	piccoli punti, bassa densità	rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	giallo	tratteggio a linee verticali	rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
CLASSE III Aree di tipo misto	arancio	tratteggio a linee orizzontali, bassa densità	rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV Aree di intensa attività umana	rosso	tratteggio a crocette	rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V Aree prevalentemente industriali	viola	tratteggio inclinato	rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni
CLASSE VI Aree esclusivamente industriali	blu	Nessun tratteggio	rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Nota: colori e descrizioni dei tratteggi ai sensi delle "Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio ..." pubblicate sul B.U.R.C. n.41 del 15.09.2003.

**Tabella B: valori limite di emissione- Leq in dB(A)
(art. 2 del DPCM 14/11/1997)**

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

**Tabella C: valori limite assoluti di immissione- Leq in dB(A)
(art. 3 del DPCM 14/11/1997)**

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

**Tabella D: valori di qualità - Leq in dB(A)
(art. 7 del DPCM 14/11/1997)**

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Zone di transizione (Z.T.)

Sono fasce di rispetto che vengono introdotte, ove è possibile, quando si trovano a contatto aree con valori limite propri che si discostano in misura superiore a 5 dB (A). Tali zone sono

contenute, se possibile, entro la zona acusticamente meno tutelata, cioè quella con limiti assoluti più elevati.

Le Zone di transizione vanno intese anche localmente, pur non essendo indicate graficamente, per tutte quelle situazioni in cui i valori limite si discostano in misura superiore a 5 dB (A), e sono quelle aree appositamente create per non avere salti di due classi acustiche tra aree contigue. La larghezza di tali zone è almeno di 30 m.

Occorre sottolineare, che tale gradualità, nella quasi totalità dei casi, corrisponde anche alla reale situazione acustica in quanto allontanandosi dalle sorgenti di rumore il livello acustico, in assenza di barriere, si attenua in modo proporzionale alla distanza.

Le Zone di Transizione non coincidono sui valori limiti delle zone in cui sono inserite, ma semplicemente delimitano una porzione di territorio nella quale debbano essere previste regole specifiche ed interventi di protezione acustica per contenere gli effetti de rumore.

Nelle zone già urbanizzate in cui vengono a contatto aree con valori limite propri che si discostano in misura superiore a 5 dB (A), e in quelle per cui non è possibile l'introduzione delle suddette zone di transizione, deve essere prescritto un piano di risanamento.

Nel caso di zone di classe V e VI a contatto con Zone di classe I, II, III e IV, per cui i rispettivi valori limiti si discostano in misura superiore a 5 dB (A), l'edificazione dei lotti di terreno ed il posizionamento degli impianti rumorosi deve avvenire in modo che nelle aree confinanti, e senza tener conto dell'azione di eventuali rumori esterni, non venga prodotto in nessun punto un livello sonoro permanente continuo ponderato A, superiore a quello della classe confinante incrementato di 5 dB.

Art. 5 – Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione Acustica

La Zonizzazione Acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di aggiornare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Dette revisioni devono tener conto di modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

Nel caso di varianti al PUC la Zonizzazione Acustica viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema di insediamento in oggetto ed alle classificazioni di cui Tab. I dell'allegato B del D.P.C.M. del 1° marzo 1991, come integrato da D.P.C.M. del 14 novembre del 1997.

Per le zone soggette a Piano particolareggiato e/o Piano di recupero, l'approvazione di quest'ultimo è subordinata all'automatica determinazione della Zonizzazione Acustica sulla base delle destinazioni d'uso.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione Acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

CAPO II

PROCEDURE AMMINISTRATIVE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE AGLI INTERVENTI

Art. 6 – Aspetti generali

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95 il Comune è competente in merito al controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di atti autorizzativi edilizi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali abilitativi all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Gli strumenti amministrativi di controllo, a livello preventivo, sono basati sull'obbligo da parte del titolare di un'attività o di un progetto edilizio di far predisporre ad un progettista la valutazione preventiva del rumore prodotto da una nuova opera rispetto a quello presente prima della sua realizzazione.

La valutazione è finalizzata a prevenire l'insorgere di problematiche legate al rumore che porterebbero ad incompatibilità sonora tra usi diversi del territorio o a programmare, già nella fase iniziale, eventuali interventi di risanamento acustico qualora si riscontrino delle situazioni incompatibili (ad esempio verificando il non rispetto dei limiti).

Tali strumenti di prevenzione a livello comunale sono (art. 8 Legge 447/95):

- a) Valutazione previsionale di impatto acustico
- b) Valutazione previsionale di clima acustico

La valutazione previsionale di impatto acustico ha l'obiettivo di stimare preventivamente i livelli di rumore che saranno prodotti dall'esercizio della nuova opera/attività e gli effetti acustici di tali livelli sui recettori circostanti; la valutazione previsionale di clima acustico ha l'obiettivo di stimare preventivamente i livelli di rumore a cui sarà esposta la nuova opera.

Le valutazioni di cui sopra devono essere effettuate da un tecnico competente in acustica che predisponga i relativi documenti.

Tale documentazione deve essere redatta al fine di consentire il rispetto dei limiti così come riportati nel D.P.C.M. 14 Novembre 1997. Tale Decreto ha determinato, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lettera A della legge del 26 Ottobre 1995 n° 447, i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, sempre riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio.

La previsione di impatto acustico deve inoltre determinare il rispetto del “criterio differenziale”, così come definito dall’art. 2 comma del D.P.C.M. 1 marzo 1991, nelle residenze limitrofe al luogo in cui deve sorgere la nuova attività.

La legge 447/1995 contiene numerose impostazioni innovative per l’attività tecnica nella progettazione acustica ambientale. Fra queste, particolare rilievo assume appunto la “valutazione previsionale del clima acustico” delle aree interessate alla realizzazione di alcune tipologie di insediamenti collettivi, da sempre considerati particolarmente “sensibili” all’inquinamento acustico.

Laddove si prevede che i valori di emissioni sonore, causate dalle attività o dagli impianti, siano superiori a quelle determinate dalla legge quadro, devono essere indicate le misure previste per ridurre o eliminare i livelli acustici.

La documentazione riguardante la “valutazione previsionale del clima acustico” deve essere inviata all’ufficio competente per l’ambiente del Comune perché rilasci il relativo nulla osta (art. 6 comma 1 lett. d) e art. 8 comma 6 della Legge Quadro 447/95).

Art. 7 – Documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico

La **documentazione di previsione di impatto acustico** deve essere presentata, con i seguenti contenuti minimi e deve consentire:

- la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, per la previsione di impatto acustico;
- la valutazione dell’esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. 447/95, articolo 8, comma 2, per la valutazione previsionale del clima acustico;

nei procedimenti di realizzazione, modifica, potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici;
- b) infrastrutture stradali;
- c) infrastrutture ferroviarie;
- d) nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;
- e) centri commerciali polifunzionali;
- f) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi e impianti sportivi e ricreativi;

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere allegata alle domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché alle domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

L'assenza della documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Per la valutazione della documentazione previsionale di impatto acustico il Comune può avvalersi di ARPA.

Nel rispetto della semplificazione amministrativa di cui al D.P.R. 19/10/2011 n. 227, per le sole piccole e medie imprese, così come definite all'art. 2 del Decreto del Ministro delle infrastrutture in data 18/04/2005, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del suddetto D.P.R. sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di previsione di impatto acustico, fatta eccezione per l'esercizio di tutte le attività che utilizzino impianti di diffusione sonora, ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Sempre nel caso di piccole e medie imprese, così come attestato dall'impresa stessa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le cui emissioni di rumore rispettino i limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale, la documentazione previsionale di impatto acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge 26/10/1995 n. 447.

In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale, è obbligatorio presentare la documentazione di previsione di impatto acustico.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo

Art. 8 – Documentazione di valutazione previsionale del clima acustico

È fatto obbligo di produrre una **documentazione di valutazione previsionale del clima acustico**, con i seguenti contenuti minimi descritti e deve consentire:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, per la previsione di impatto acustico;
- la valutazione dell'esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. 447/95, articolo 8, comma 2, per la valutazione previsionale del clima acustico.

relativamente ad aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art. 8 della L.447/1995

La documentazione di valutazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della documentazione di valutazione previsionale del clima acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Per la valutazione della documentazione previsionale del clima acustico il Comune può avvalersi di ARPA.

Nel rispetto della semplificazione amministrativa di cui alla Legge 106/01 e di conseguenza all'art. 8 comma 3 bis della Legge 447/95, nel momento in cui il Comune provvederà al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica del territorio comunale, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

La completa realizzazione degli interventi di mitigazione e protezione è condizione vincolante per il conseguimento del certificato di agibilità per gli edifici alla cui protezione acustica gli interventi sono finalizzati.

Art. 9 – NORME SPECIFICHE (DISCOTECHHE E LOCALI, FASCE FERROVIARIE, INFRASTRUTTURE STRADALI)

Aree ferroviarie

1. La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95; in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del D.P.R. 18/11/1998, n. 459 che le definisce come segue.

A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- m. 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m, denominata fascia B.
 - m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h (senza differenziazione delle fasce A e B).
 - Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.
2. Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal Decreto 459/98.
 3. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 459/98, per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dell'infrastruttura sono definiti per i diversi tipi di ricettori dal comma 1 dello stesso art. 5, vale a dire:
 - a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per la scuola vale il solo limite diurno;
 - b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A di cui all'art. 3, c. 1, lettera a) del D.P.R. 18/11/1998, n. 459;

- c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) del D.P.R. 18/11/1998, n. 459.

Qualora i valori precedenti e, all'esterno della fascia di pertinenza, quelli stabiliti nella tab. C del D.P.C.M. 14/11/1997 non siano tecnicamente conseguibili, ovvero quando in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, i valori limite sono quelli di cui al comma 3 dello stesso art. 5, vale a dire:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo
 - b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
 - c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
4. All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal D.P.R. stesso per la sorgente sonora ferroviaria.

Le fasce di pertinenza così come definite dal D.P.R. 459/98 sono riportate nelle mappe della zonizzazione acustica del territorio comunale.

[Discoteche, luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo e pubblici esercizi con impianti di amplificazione](#)

5. Per i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, nonché nei pubblici esercizi, si riportano di seguito i parametri definiti dal D.P.C.M. 16/04/1999, n. 215.

"Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della Legge 26/10/1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché dei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.
6. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g) e dall'art. 6. Comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 1995.

Art. 2 - Limiti del livello di pressione sonora

7. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", all'interno dei luoghi indicati all'articolo 1, comma 1, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura L Asmax e L Aeq, definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1998, sono i seguenti:
- a) 105 dB (A) L Asmax, a decorrere dal 1 giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi;
 - b) 103 dB (A) L Asmax, a decorrere da dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
 - c) 102 dB (A) L Asmax a decorrere da ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
 - d) 95 dB (A) L Aeq a decorrere dal 1 giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri esercizi.
8. I valori di cui al comma 1 sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico".
9. Si evidenzia che il rispetto dei limiti relativi al D.P.C.M. 16/04/1999, n. 215 non esclude l'obbligo da parte del gestore del rispetto dei limiti di inquinamento all'esterno del locale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.
10. I limiti acustici applicati anche alle attività svolte su plateatici e aree in uso all'aperto sono, pertanto, quelli relativi alla zonizzazione acustica del territorio comunale.

Impianti a ciclo produttivo continuo

11. Per gli impianti a ciclo produttivo continuo si applica il criterio differenziale definito dal D.M. 11/12/1996, in applicazione della L. 447/95 e del D.P.C.M. 01/03/1991.
12. Secondo l'art. 2 del D.M. 11/12/1996, si intende per impianto a ciclo produttivo continuo:

- a) quello in cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti dall'entrata in vigore del DM 11.12.1996 sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 01/03/1991 (criterio differenziale) quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera f), della Legge 26/01/1995, n. 447.

Per impianti di nuova realizzazione si intendono gli stabilimenti idonei e/o le aree idonee ad ospitare un impianto a ciclo produttivo continuo, nel rispetto della classificazione acustica esistente o in seguito a variante della stessa.

Infrastrutture stradali

13. La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95; in particolare l'individuazione delle strutture stradali è definita dall'art. 2 del D.P.R. 142/04 che le definisce in base all'art. 2 del D.Lgs. 285/92.

14. Le fasce di pertinenza acustica sono definite all'art. 3 del D.P.R. 142/04.

15. I limiti di immissione all'art. 4 del D.P.R. 142/04.

Di seguito si riportano le tabelle di riferimento per le infrastrutture esistenti e di progetto.

TABELLA 2

(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norma CNR 1990 e direttive PUT)	Amplezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricevitori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1990)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

TABELLA 1

(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. E geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Riceettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F – locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

ART. 10 - REGOLE PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE E AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

Attività temporanee: aspetti generali

1. Le attività temporanee che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e che prevedono il superamento dei limiti acustici vigenti nella zona in cui ricade l'area di interesse (ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 01/03/1991, dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95) possono essere autorizzate in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità, proprio in considerazione della loro occasionalità.
Tali attività sono: cantieri, luna park, circhi, manifestazioni musicali, teatrali e sportive, manifestazioni popolari, altre attività con carattere temporaneo.
2. Il presente articolo definisce norme, nell'ambito nel solo territorio comunale, per le emissioni sonore prodotte da attività temporanee.

3. Sono escluse dall'osservanza delle norme contenute nel presente articolo le attività temporanee qualora diano luogo ad immissioni sonore nell'ambiente conformi ai limiti della classificazione acustica.
4. Il Comune, nel rilascio delle autorizzazioni in deroga per lo svolgimento delle attività temporanee, deve considerare:
 - a) i contenuti e le finalità dell'attività;
 - b) la durata dell'attività;
 - c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
 - d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
 - e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
 - f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
 - g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.
5. Nell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici di zona il Comune può stabilire:
 - a) valori limite da rispettare;
 - b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
 - c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
 - d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con modalità prescritte, la popolazione interessata.
6. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, si precisa quanto segue:
 - ORARIO DIURNO: dalle ore 06:00 alle ore 22:00
 - ORARIO NOTTURNO: dalla ore 22:00 alle ore 06:00
 - PERIODO ESTIVO: 1 aprile – 30 settembre
 - PERIODO INVERNALE: 1 ottobre – 31 marzo
7. Le misurazioni e i rilievi di controllo verranno realizzati nel rispetto della normativa Regionale e Statale in base alla tipologia di ricettore sensibile.
8. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti acustici devono essere presentate utilizzando l'apposita modulistica comunale.
9. L'istanza di autorizzazione in deroga, completa della documentazione richiesta dalla modulistica di riferimento deve essere presentata al Settore Tutela dell'Ambiente

ovvero, nel solo caso di attività temporanee rumorose legate ad attività produttive o pubblici esercizi, al SUAP.

Cantieri

10. Le macchine in uso nei cantieri edili, stradali o assimilabili (quali compressori, generatori elettrici, escavatrici, pale meccaniche, martelli pneumatici, betoniere, gru, etc.) dovranno essere di tipo silenziato conformemente alle direttive CEE e al D.Lgs. 262 del 04/09/2002.

11. L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi che prevedono il superamento dei limiti di rumorosità della zona acustica, può svolgersi senza ottenimento dell'autorizzazione in deroga da parte del Comune rispettando entrambe le seguenti prescrizioni:

svolgimento nelle seguenti fasce orarie:

- nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- svolgimento per una durata di 2 ore al massimo al giorno.

12. Nel caso in cui non si rispettino le condizioni di cui al comma 11, l'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi che prevedono il superamento dei limiti di rumorosità della zona acustica devono essere espressamente autorizzati in deroga.

A tal fine il titolare dell'impresa che deve eseguire i lavori presenta istanza di autorizzazione in deroga, almeno 30 giorni prima dei lavori, al Settore Tutela dell'Ambiente, utilizzando l'apposita modulistica ed allegando i documenti richiesti nella stessa.

Luna Park e Circhi

13. Si tratta di impianti che operano per più giorni consecutivi nello stesso territorio. Fatto salvo il Regolamento Comunale specifico relativo alla concessione dell'area pubblica destinata a tale attività e a prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione dei livelli sonori al fine della salvaguardia della salute pubblica.

14. Per le attività e gli impianti rumorosi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a ridurre la rumorosità delle stesse, limitando le operazioni di maggior disturbo a brevi periodi nell'arco della giornata .

15. In conformità al Regolamento Comunale specifico, la diffusione della musica e l'uso di impianti di amplificazione sono vietati in fascia oraria notturna dopo le ore 23:30.

16. Nel caso in cui non si rispettino le condizioni di cui al comma 15, il titolare dell'attività rumorosa presenta istanza di autorizzazione in deroga, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'attività, al Settore Tutela dell'Ambiente, utilizzando l'apposita modulistica ed allegando i documenti richiesti nella stessa.

Attività sportive svolte a carattere regolare periodico

17. Si tratta di attività sportive svolte in impianti sportivi fissi aventi carattere regolare e periodico (allenamenti e gare) che possono superare i limiti acustici previsti per la zona dalla classificazione acustica comunale.
Tali manifestazioni possono svolgersi senza ottenimento dell'autorizzazione in deroga da parte del Comune limitatamente alla durata di svolgimento delle stesse e alla mezz'ora antecedente e successiva.
18. Rientrano in questo paragrafo i saggi di fine corso, sempre all'interno di impianti sportivi fissi, per un massimo di 2 eventi all'anno.
19. Rientrano in questo paragrafo le partite di campionato presso lo Stadio Comunale di Polla, secondo il calendario delle stesse.
20. Nei casi di cui ai tre commi precedenti, dovranno essere comunque adottati tutti gli accorgimenti necessari a ridurre al minimo il disturbo acustico in relazione ai recettori circostanti.
21. Tutte le attività sportive sia agonistiche sia ricreative che si svolgono all'esterno di impianti fissi o che non presentano carattere regolare periodico ma occasionale, sono regolamentati dai paragrafi successivi.

Manifestazioni occasionali teatrali, culturali, ricreative e sportive e manifestazioni musicali e danzanti

22. Si tratta di attività occasionali giornaliere svolte con o senza diffusione musicale in impianti fissi o su suolo pubblico in concessione che prevedono un superamento dei limiti acustici di cui alla classificazione acustica del territorio comunale.
23. Le manifestazioni occasionali di cui al presente paragrafo svolte su aree di proprietà di pubblici esercizi o attività commerciali produttive, o su aree pubbliche in concessione agli stessi, che prevedono un superamento dei limiti acustici di cui alla classificazione acustica del territorio comunale, devono essere autorizzate in deroga ai limiti acustici.
In tal caso il titolare del pubblico esercizio o dell'attività commerciale produttiva, presenta istanza di autorizzazione in deroga, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'attività, al S.U.A.P., utilizzando l'apposita modulistica ed allegando i documenti richiesti nella

stessa. Sono fatti salvi la normativa in materia di pubblica sicurezza e gli aspetti urbanistici, paesaggistici, gli aspetti relativi alle attività commerciali e alla concessione di suolo pubblico.

Le manifestazioni di cui al presente comma sono “occasional” e quindi prevedono la possibilità di essere autorizzate in deroga ai limiti acustici quando si svolgono sulle medesime aree in numero massimo di 2 al mese e per non più di 12 volte nel corso dell'anno.

24. Le manifestazioni occasionali di cui al presente paragrafo organizzate su suolo pubblico in concessione diverse da quelli di cui al comma precedente, che prevedono un superamento dei limiti acustici di cui alla classificazione acustica del territorio comunale, devono essere autorizzate in deroga ai limiti acustici.

Il tal caso il soggetto organizzatore della manifestazione presenta istanza di autorizzazione in deroga, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'attività, al Settore Tutela dell'Ambiente, utilizzando l'apposita modulistica ed allegando i documenti richiesti nella stessa.

Sono fatti salvi la normativa in materia di pubblica sicurezza e gli aspetti urbanistici, paesaggistici, gli aspetti relativi alle attività commerciali e alla concessione di suolo pubblico.

Le manifestazioni di cui al presente comma sono “occasional” e quindi prevedono la possibilità di essere autorizzate in deroga ai limiti acustici quando lo stesso richiedente presenti istanza per eventi in numero massimo di 2 al mese e per non più di 12 volte nel corso dell'anno.

25. Le manifestazioni occasionali di cui al presente paragrafo organizzate in impianti fissi che prevedono un superamento dei limiti acustici di cui alla classificazione acustica del territorio comunale, devono essere autorizzate in deroga ai limiti acustici.

In tal caso il soggetto organizzatore dell'evento di cui al presente paragrafo presenta istanza di autorizzazione in deroga, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'attività, al Settore Tutela dell'Ambiente, utilizzando l'apposita modulistica ed allegando i documenti richiesti nella stessa.

Sono fatti salvi la normativa in materia di pubblica sicurezza e gli aspetti urbanistici, paesaggistici.

Le manifestazioni di cui al presente comma sono “occasional” e quindi prevedono la possibilità di essere autorizzate in deroga ai limiti acustici quando si svolgono nel medesimo impianto in numero massimo di 2 al mese e per non più di 12 volte nel corso dell'anno.

26. Le manifestazioni di cui ai commi precedenti 22, 23, 24, 25 sono autorizzate in deroga ai limiti acustici vigenti per la zona di interesse con i seguenti orari massimi di svolgimento nella fascia notturna:
- Fino alle 23:30 nei giorni pre-feriali
 - Fino alle 01:00 per le manifestazioni organizzate al venerdì ed in giorni pre-festivi.

Manifestazioni popolari

27. Si tratta di manifestazioni quali sagre, feste rionali, fiere etc. per le quali sono previsti impianti che emettono rumore. Esse operano per più giorni consecutivi nello stesso territorio.
- Fatti salvi la normativa in materia di pubblica sicurezza e gli aspetti urbanistici, paesaggistici, gli aspetti relativi alle attività commerciali e alla concessione di suolo pubblico, le attività di cui al presente paragrafo che prevedono un superamento dei limiti acustici di cui alla classificazione acustica del territorio comunale, possono svolgersi senza ottenimento dell'autorizzazione in deroga da parte del Comune solo se ricadono in fascia diurna e/o in fascia notturna dalle ore 22:00 alle ore 24:00.
28. Nel caso in cui non si rispettino le condizioni di cui al comma 27, l'organizzatore dell'evento presenta istanza di autorizzazione in deroga, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'attività, al Settore Tutela dell'Ambiente, utilizzando l'apposita modulistica ed allegando i documenti richiesti nella stessa.

Manifestazioni politiche e religiose

29. Fatti salvi la normativa in materia di pubblica sicurezza e gli aspetti urbanistici, paesaggistici e relativi alla concessione di suolo pubblico, le manifestazioni di cui al presente paragrafo che prevedono un superamento dei limiti acustici di cui alla classificazione acustica del territorio comunale, possono svolgersi anche senza ottenimento dell'autorizzazione in deroga da parte del Comune qualora le stesse vengano effettuate nella fascia di orario dalle ore 9:00 alle ore 22:00.
30. Nel caso in cui non si rispetti la fascia di orario le condizioni di cui al precedente comma 29, le manifestazioni di cui al presente paragrafo che prevedono il superamento dei limiti di rumorosità della zona acustica devono essere espressamente autorizzati in deroga. A tal fine il soggetto organizzatore della manifestazione presenta istanza di autorizzazione in deroga, almeno 30 giorni prima della stessa, al Settore Tutela dell'Ambiente, utilizzando l'apposita modulistica ed allegando i documenti richiesti nella stessa.

Documentazione da presentare

31. I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità per lo svolgimento di attività temporanee devono presentare istanza al Settore competente. Tale istanza deve essere firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività con allegata la seguente documentazione:
- a. dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
 - b. descrizione dell'attività;
 - c. durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa con l'indicazione precisa degli orari di svolgimento e di come si intende operare in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento delle attività previste, oggetto dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti;
 - d. elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, etc. utilizzati nonché i livelli sonori emessi dagli stessi (schede tecniche);
 - e. in caso di diffusione musicale, dettagliata descrizione del tipo di musica, della strumentazione utilizzata e relativo livello di rumorosità espresso in termini di Leq (A) (schede tecniche);

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI POLLA (SA)

- f. descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- g. pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività, in scala adeguata con evidenziati gli edifici confinanti e/o prospicienti (residenziali, commerciali e "sensibili") con indicazione delle distanze dalle strutture accessorie utilizzate (impianti di amplificazione, palco, gazebo);
- h. per manifestazioni svolte su aree di proprietà di pubblici esercizi o attività commerciali produttive, o su aree pubbliche in concessione agli stessi, una relazione previsionale di impatto acustico redatta a norma di legge e firmata da un tecnico competente in acustica.
- i. per i cantieri edili oggetto di ristrutturazioni, nuove costruzioni, risanamento conservativo di intero edificio e opere in sottosuolo, relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica che dovrà riportare in particolare:
- j. relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- k. eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (alle direttive CEE e al D.Lgs. 262 del 04/09/2002);
- l. descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- m. eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere;
- n. limiti richiesti e loro motivazione per ognuna delle attività diverse previsti.

Attività sempre autorizzate

32. Fatto salvo quanto indicato nei commi precedenti, sono sempre autorizzate in deroga ai limiti acustici vigenti nella zona di interesse e, pertanto, esentate dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione stessa, le seguenti attività:
- a. i lavori edili svolti all'interno di edifici, fatti salvi i regolamenti condominiali;
 - b. tutte quelle attività con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente nel presente Regolamento, quali, ad esempio l'esercizio di hobby; queste attività sono consentite anche il sabato e nei giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 20:00, sempre alla condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici di contenimento acustico per la limitazione del disturbo e nel rispetto del regolamento condominiale;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI POLLA (SA)

- c. l'attività di taglio dell'erba, manutenzione siepi e similari con macchinari rumorosi in orario come segue:
- periodo INVERNALE nelle seguenti fasce orarie:
nei giorni feriali e festivi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00;
 - periodo ESTIVO nelle seguenti fasce orarie:
nei giorni feriali e festivi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
- d. lavori urgenti e improrogabili inerenti alla messa in sicurezza di situazioni pericolose per la pubblica incolumità o per il ripristino di servizi essenziali;
- e. esercitazioni di protezione civile ed assimilabili;
- f. i servizi pubblici di raccolta rifiuti, pulizia strade e pozzetti etc. disciplinati nel servizio di nettezza urbana;
- g. utilizzo delle campane per esigenze di culto religioso, ai sensi dell'accordo Stato-Chiesa di cui alla Legge 25/03/1985, n.121, della Circolare della Commissione Episcopale Italiana (CEI) n. 33 del 2002;
- h. mercati, fatta salva la normativa in materia di pubblica sicurezza, gli aspetti urbanistici, paesaggistici, relativi alla concessione di suolo pubblico e i regolamenti specifici.
- i. i lavori di manutenzione stradale e del verde pubblico eseguiti da parte del Comune in fascia oraria diurna.

CAPO III

Requisiti di fonoisolamento degli edifici di nuova costruzione ed oggetto di interventi di ristrutturazione, restauro, risanamento

Art. 11 – Requisiti minimi da garantire

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo si fa riferimento ai seguenti requisiti acustici:

Isolamento acustico per via aerea normalizzato (D_n), ai sensi delle norme ISO 140 e ISO 717 e DPCM 5/12/1997.

Tale parametro dovrà assumere i seguenti valori minimi:

- pareti verticali omogenee, senza porte e finestre o comunque strutture trasparenti che superano unità immobiliari diverse: $D_n \geq 45$ dB;
- divisori verticali: $D_n \geq 42$ dB;
- pareti verticali esterne omogenee: $D_n \geq 45$ dB;
- infissi verso l'esterno: $D_n \geq 25$ dB;
- strutture divisorie esterne verticali con serramenti: $D_n \geq 30$ dB;
- Isolamento al rumore da calpestio per i divisori orizzontali ai sensi delle norme ISO 140 e ISO 717:
- Viene richiesto un isolamento al calpestio tale da determinare un livello massimo nell'ambiente sottostante (L_n) inferiore od uguale a 68 dB;

Livello di rumore dei servizi tecnologici

Il livello sonoro, misurato con ponderazione A e costante di tempo Slow, che viene prodotto in ambiente disturbato da impianti tecnologici non deve superare:

- nel caso di servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici e rubinetteria) i limiti di 40 dB (A),
- per i servizi di funzionamento continuo (impianto di riscaldamento, aerazione e condizionamento) i limiti rispettivamente 40 dB (A) in periodo diurno e di 30 dB (A) in periodo notturno.

Art. 12 – Requisiti da garantire nel caso di edifici esposti in facciata a livelli equivalenti superiori agli standard prescritti in sede di zonizzazione acustica

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di edifici esposti in facciata a livelli equivalenti superiori agli standard prescritti in sede di zonizzazione acustica si fa riferimento al potere fonoisolante degli infissi esterni, delle griglie e delle prese d'aria verso l'esterno, delle strutture divisorie esterne verticali con e senza serramento.

Il potere fonoisolante dei suddetti elementi, misurato in laboratorio a 500 Hz, non deve essere inferiore ai seguenti valori:

- Infissi esterni ≥ 30 dB;
- Strutture divisorie esterne verticali con serramento: ≥ 35 dB;
- Strutture divisorie esterne verticali senza serramento ≥ 50 dB;

CAPO IV

DEFINIZIONI E GESTIONE DEGLI ESPOSTI

13 - DEFINIZIONI

Al fine della presente regolamentazione si riportano di seguito le definizioni di legge.

- a) **inquinamento acustico**: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) **ambiente abitativo**: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15/08/1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) **sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) **sorgenti sonore mobili**: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) **valori limite di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

- f) **valori limite di immissione**; il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- g) **valori di attenzione**: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- h) **valori di qualità**: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Art. 14 - GESTIONE DEGLI ESPOSTI

Il procedimento di seguito riportato vuole individuare un percorso condiviso tra uffici comunali - Settori Commercio e SUAP, Tutela dell'Ambiente e Polizia Locale –, per la trattazione degli esposti presentati dai cittadini per presunti fenomeni di inquinamento acustico. Obiettivo di tale procedimento è ristabilire una situazione di normalità, in cui le emissioni rumorose rientrino nei limiti fissati dalla legislazione in materia.

A) PRESENTAZIONE DELL'ESPOSTO

Per segnalare presunti fenomeni di inquinamento acustico è necessario presentare istanza al Settore Tutela dell'Ambiente del Comune e/o all'Ufficio Tecnico Comunale, utilizzando il modello apposito, disponibile sul portale internet dell'Ente.

Il modello deve essere compilato in ogni sua parte e deve riportare la sottoscrizione della dichiarazione di disponibilità a consentire l'esecuzione dei rilievi fonometrici:

- ai tecnici dell'esercizio fonte del disturbo, al fine di verificare i livelli di rumorosità immessi nelle abitazioni disturbate;
- ai tecnici dell'A.R.P.A.C., nel caso in cui la parte disturbante non abbia effettuato autonomamente le verifiche fonometriche.

B) VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'ESPOSTO

Il Settore Tutela dell'Ambiente del Comune e/o all'Ufficio Tecnico Comunale, in base alla segnalazione di cui al punto 1, può chiedere un controllo preventivo alla Polizia Locale mediante sopralluogo sull'area oggetto del problema, al fine di confermare la segnalazione ricevuta e di acquisire ogni altro elemento utile per i successivi atti del procedimento.

Tale fase risulta opportuna, in particolare, nelle ipotesi in cui l'esposto venga presentato da un solo cittadino, al fine di verificare se, oltre al cittadino che presenta l'esposto, esistano altri cittadini o gruppi di persone che, potenzialmente o effettivamente, siano disturbati dalle emissioni rumorose.

Qualora dal sopralluogo della Polizia locale emerga che il disturbo interessa esclusivamente una singola persona, il Settore Tutela dell'Ambiente e/o all'Ufficio Tecnico Comunale, previa verifica con i Settori Commercio e SUAP della documentazione esistente agli atti in riferimento alla fonte di rumore, potrà consigliare al soggetto disturbato di ricorrere alla tutela di natura civilistica di cui all'art. 844 cod. civ. che regola, tra le altre, le immissioni di rumore che superano la normale tollerabilità.

C) AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DEI LIVELLI DI RUMOROSITÀ.

ADEGUAMENTO VOLONTARIO

Il Settore Tutela dell'Ambiente del Comune avvia il procedimento nei confronti del soggetto che utilizza gli impianti presumibilmente rumorosi e/o svolge l'attività presumibilmente rumorosa (di seguito, parte disturbante), invitandolo a verificare, autonomamente, i livelli di rumorosità degli impianti utilizzati o dell'attività svolta nel suo complesso e fissando il termine di quindici/trenta giorni per riferire in merito all'esito dei rilievi effettuati, con le seguenti modalità:

- I. depositando presso il Settore Tutela dell'Ambiente del Comune e/o all'Ufficio Tecnico Comunale una relazione tecnica, a firma di tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto di tutti i limiti di rumorosità previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
- II. ovvero, depositando presso il Settore Tutela dell'Ambiente del Comune e/o all'Ufficio Tecnico Comunale un piano di bonifica acustica, redatto da tecnico competente in acustica ambientale, indicante le modalità operative e le opere atte ad eliminare la fonte del disturbo, accompagnato da relativa motivata tempistica di intervento.

Nel secondo caso descritto la parte disturbante, entro il termine stabilito dal Settore Tutela dell'Ambiente e/o l'Ufficio Tecnico Comunale, tenendo conto della tempistica d'intervento, dovrà dare formale comunicazione di fine lavori e dovrà presentare relazione tecnica, a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, dalla quale sia possibile evincere il rispetto dei limiti di rumorosità.

Della conclusione del procedimento, il Settore Tutela dell'Ambiente e/o l'Ufficio Tecnico Comunale informa i Settori Commercio e SUAP e la polizia locale del Comune.

D) RICHIESTA DI ACCERTAMENTI FONOMETRICI AD A.R.P.A.C.

Nel caso in cui l'intervento autonomo della parte disturbante non porti alla soluzione del problema (ad esempio, vengano presentati ulteriori esposti) o nel caso in cui il soggetto nei confronti del quale è stato avviato il procedimento amministrativo non provveda all'adeguamento volontario di cui al punto 3), il Settore Tutela dell'Ambiente e/o l'Ufficio Tecnico Comunale chiederà ad A.R.P.A.C. il supporto tecnico – scientifico, trasmettendo tutta la documentazione inerente il caso in esame e le informazioni necessarie all'esecuzione dei rilievi strumentali.

Al ricevimento dell'istanza, l'A.R.P.A.C. verificherà la completezza delle informazioni trasmesse, richiedendo al Settore Tutela dell'Ambiente, in caso di necessità e nel più breve tempo possibile, le integrazioni del caso.

Al ricevimento dell'istanza completa di tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dei rilievi strumentali, l'A.R.P.A.C. provvederà a programmare la data dell'indagine contattando direttamente i cittadini disturbati, chiedendo eventualmente in termini formali, qualora se ne ravvisi la necessità, il supporto da parte di personale della Polizia Locale del Comune durante l'esecuzione dei rilievi.

Una volta effettuata l'indagine fonometrica, l'A.R.P.A.C. informerà dei risultati il Settore Tutela dell'Ambiente.

E) PROSEGUIMENTO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEL COMUNE

Nel caso in cui le verifiche eseguite dall'A.R.P.A.C. accertino il rispetto dei limiti, il Settore Tutela dell'Ambiente disporrà l'archiviazione del procedimento, informandone i terzi interessati. In caso contrario, ossia nell'ipotesi di superamento dei livelli rumorosità, il Settore Tutela dell'Ambiente, e/o l'Ufficio Tecnico Comunale tenuto conto della causa dell'inquinamento acustico, e della prescrizioni di ARPAC relative alle verifiche eseguite, mediante opportuni provvedimenti (diffida, ordinanza, ecc.), inibirà l'utilizzo della sorgente sonora fonte del disturbo, ovvero ne consentirà l'utilizzo temporaneo, fatto salvo l'obbligo di presentare entro 30 giorni un piano di bonifica teso ad individuare le modalità atte ad eliminare la fonte del disturbo, a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, con specifica indicazione della tempistica d'intervento.

Entro il termine stabilito dal Settore Tutela dell'Ambiente e/o l'Ufficio Tecnico Comunale, tenendo conto della tempistica d'intervento, la parte disturbante dovrà dare formale comunicazione di fine lavori e dovrà presentare relazione tecnica, a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, dalla quale sia possibile evincere il rispetto dei limiti di rumorosità.

Della conclusione del procedimento, il Settore Tutela dell'Ambiente informa i Settori Commercio e SUAP, la Polizia Locale e l'A.R.P.A.C..

F) REITERATO ACCERTAMENTO DI FENOMENI DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Qualora, nonostante gli interventi di bonifica di cui al punto 5 vengano presentati ulteriori esposti, il Settore Tutela dell'Ambiente chiederà ad A.R.P.A.C. il supporto tecnico. L'intervento dell'A.R.P.A. verrà eseguito al fine di verificare l'ottemperanza ai provvedimenti di adeguamento emanati dal Comune con oneri a carico della parte disturbante. L'A.R.P.A.C. procederà secondo le modalità già descritte al precedente punto 4.

Nel caso in cui le verifiche eseguite dall'A.R.P.A.C. accertino il superamento dei livelli di rumorosità, il Settore Tutela dell'Ambiente e/o l'Ufficio Tecnico Comunale procederà secondo quanto di propria competenza e, nel caso di pubblici esercizi e locali di pubblico spettacolo,

provvederà ad informare i Settori Commercio e SUAP, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

15 - CONTROLLI E MISURE

1. Il Comune si occupa di esercitare le funzioni amministrative e di coordinare i controlli previsti dalla Legge avvalendosi del supporto di ARPAC.
2. Il Comune può far eseguire rilievi fonometrici utilizzando il supporto tecnico dell'ARPA, le cui misurazioni dovranno necessariamente supportare eventuali provvedimenti Sindacali.
3. In qualsiasi momento il Comune potrà disporre di effettuare verifiche sulle immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente Regolamento, le cui spese saranno attribuite secondo lo stesso.

CAPO V

Sanzioni amministrative

1. La competenza amministrativa dell'erogazione della sanzione con relativo iter è strettamente comunale e di competenza della Polizia Locale.
2. Le sanzioni in materia di inquinamento acustico e disturbo dai rumori sono individuate dalla legislazione nazionale e regionale (art. 10, Legge 447/95 e s.m.i.), come di seguito sintetizzato:
 - Non ottemperanza ai provvedimenti dell'autorità:
 - o *Da € 1.032,91 a € 10.329,13 in base alla Legge 447/95, art. 10, comma 1*
 - Superamento dei limiti di emissione o di immissione
 - o *Da € 516,45 a € 5.164,56 in base alla Legge 447/95, art. 10, comma 2 (come modificato dalla Legge 426/98);*
 - Violazione delle disposizioni emanate (anche da Regione, Provincia e Comune) in attuazione della Legge 447/95
 - o *Da € 258,22 a € 10.329,13 in base alla Legge 447/95, art. 10, comma 3*

ART. 16 ONERI

3. Gli oneri spettanti all'ARPAC per l'esecuzione dei rilievi fonometrici necessari per accertare l'ottemperanza, da parte dei soggetti titolari di impianti o infrastrutture, a provvedimenti di adeguamento delle emissioni sonore emanati dalla amministrazione comunale o necessari per la verifica del conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento acustico, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infrastrutture.

4. Le tariffe delle prestazioni tecniche di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPAC.

IL TECNICO COMPETENTE
IN ACUSTICA

Ing. Antonio Ippolito